

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3813 del 02/07/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "S.I.L.P. FUTURO S.R.L." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di Brescello, Via Cadelbosco n. 72, per adeguamento al D.M. 127/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3969 del 01/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno due LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.11341/2025

D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "S.I.L.P. FUTURO S.R.L." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di Brescello, Via Cadelbosco n. 72, per adeguamento al D.M. 127/2024.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la ditta **S.I.L.P. FUTURO S.R.L.**, per l'impianto di gestione rifiuti in Via Cadelbosco n. 72, in comune di Brescello, provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con atto n. DET-AMB-2025-3725 del 27/06/2025, che ha modificato e integrato il precedente atto n. DET-AMB-2021-4390 del 02/09/2021 adottato da Arpae e rilasciato alla ditta dallo Sportello Unico Bassa Reggiana in data 27/09/2021, del quale ha assunto la scadenza, con sostituzione degli allegati 1,2,3,4,5, per i titoli abilitativi di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 e comunicazione relativa all'impatto acustico.

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti.

Rilevato che nelle more dell'adeguamento, l'art.8 ("norme transitorie e finali") del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere, ed in specifico, per le procedure semplificate incluse in AUA come nel presente caso, riporta: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2")*.

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con aggiornamento della comunicazione 216, relativa all'impianto della Ditta "S.I.L.P. FUTURO S.R.L." avente sede legale in Comune di Cuneo - Via Aurora n.15 - Provincia di Cuneo, concernente l'impianto per l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi ubicato in Comune di Brescello - Via Cadelbosco n.72 - Provincia di Reggio Emilia, presentata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5), acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2025/54118 del 21/03/2025.

Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta consistente nelle informazioni tecniche della scheda AUA G1.3, relazione tecnica e layout impianto aggiornati, illustrazione delle caratteristiche del frantoio mobile, prototipo modello M100, a noleggio in caso di manutenzione del frantoio principale oppure di necessità di svolgere specifiche lavorazioni e comunque mai in contemporanea con quello attualmente in dotazione all'impianto e nella precisazione sulle tempistiche di adeguamento della configurazione impiantistica a quanto previsto dal DM 127/24, acquisita al protocollo ARPAE al n. 101088 del 04/06/2025.

Preso atto altresì che in tale istanza, la ditta illustra la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 127/2024, aggiorna la planimetria di riferimento, e dichiara che, non comporta ampliamento della superficie destinata al recupero e non prevede modifiche delle quantità dei rifiuti attualmente gestiti.

Tenuto conto che l'istanza di AUA per adeguamento ai sensi del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*" si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013 essendo effettuato dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni normative.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto dichiarato nell'istanza di aggiornamento della comunicazione art.216 di cui al protocollo ARPAE n. PG/2025/42714 del 05/03/2025, l'istanza si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata, per i quali la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, e consistenti in:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. 447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001).

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale*";
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- DPR 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122*";
- D.M. 05/02/1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22*";
- L.132/2018 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*" con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- Decreto 28 giugno 2024 n. 127 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*".

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di approvare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13 della ditta **S.I.L.P. FUTURO S.R.L.**, per l'impianto di gestione rifiuti in Via Cadelbosco n. 72, in comune di Brescello, in provincia di Reggio Emilia;
2. di disporre che a seguito del presente aggiornamento dell'AUA rimane attribuito il numero **221** di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti;
3. di disporre che il presente atto di modifica, relativo al titolo abilitativo in materia di gestione rifiuti, è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2025-3725 del 27/06/2025 adottata da ARPAE, che ha modificato e integrato il precedente atto n. DET-AMB-2021-4390 del 02/09/2021 adottato da Arpae e rilasciato alla ditta dallo Sportello Unico Bassa Reggiana in data 27/09/2021, del quale ha assunto la scadenza, con sostituzione degli allegati 1,2,3,4,5, precisando che:
 - a. restano validi i contenuti e gli allegati 1 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006), 2 (Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento ai sensi del D. Lgs. 152/2006), 3 (Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. 152/2006) e 5 (Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. n.447/1995;art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 L.R. n. 15/2001), dell'autorizzazione con atto di ARPAE n. DET-AMB-2025-3725 del 27/06/2025;
 - b. resta valida la scadenza al 27/09/2036 dell'atto DET-AMB-2021-4390 del 02/09/2021 adottato da Arpae e rilasciato alla ditta dallo Sportello Unico Bassa Reggiana in data 27/09/2021;
 - c. l'"Allegato 4 – Recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006" della DET-AMB-2025-3725 del 27/06/2025 deve intendersi sostituito con il

nuovo "Allegato 4 Bis - Recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006" unito al presente atto a decorrere dalla data del 01/10/2025;

4. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti, di cui alla presente autorizzazione, è la "Tavola 1 - REV.1" datata maggio 2025 acquisita al protocollo n. 101088 del 04/06/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
6. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.Richard Ferrari)
originale firmato digitalmente

Allegato 4 Bis - Recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006

Ditta **S.I.L.P. FUTURO S.R.L.**

Impianto: BRESCELLO - Via Cadelbosco n. 72

Registro Provinciale Recuperatori n. **221**

L'istanza di modifica di AUA per aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell'art.216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024 prevede il nuovo assetto impiantistico con la relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella tavola denominata "Tavola 1 - REV.1" datata maggio 2025, acquisita al protocollo n. 101088 del 04/06/2025 e prevede l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del DM 127/2024, come sotto specificato, mantenendo invariati i quantitativi complessivi dei rifiuti come già oggetto di gestione.

Descrizione attività di gestione rifiuti

La ditta è autorizzata all'attività di gestione rifiuti con operazione R5 e operazione R13.

La ditta esercita attività di recupero con operazione R5 "*Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*" di rifiuti non pericolosi con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n. 127 del 28/06/2024. L'operazione R5 è comprensiva di specifico stoccaggio funzionale all'operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5).

Per l'adeguamento al DM 127/2024, la ditta prevede un riassetto delle tipologie di rifiuti gestiti e delle attività di recupero con operazione R5, in sintesi prevedendo quanto di seguito esposto:

- I. operazione di recupero R5 "*Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*" di rifiuti non pericolosi. In seguito a riorganizzazione dell'attività la ditta, procede alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024 per i rifiuti non pericolosi individuati al codice EER 170101 "*Cemento*" appartenenti alla tipologia 7.1 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- II. operazione di recupero R13 "*Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*" per i rifiuti non pericolosi individuati al codice EER 170405 "*ferro e acciaio*" appartenenti alla tipologia 3.1 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998.

Il sito dell'impianto ha un'estensione pari a circa 30.000 m² (di cui 2.500 m² occupati dal fabbricato industriale che si prevede adibito a magazzino per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali, per il ricovero dei mezzi aziendali e per la zona uffici), è delimitato da una recinzione lungo il perimetro e tutta l'area esterna è dotata di pavimentazione in asfalto.

La porzione di impianto dedicata all'attività di recupero di rifiuti (punti 3.1 e 7.1 del D.M. del 05/02/98) è suddivisa nelle seguenti aree funzionali:

1. area accettazione codice EER 17.01.01;
2. area operazione di recupero R5 (con all'interno l'impianto di frantumazione);
3. area stoccaggio R13 (codice EER 17.04.05);
4. area stoccaggio rifiuti derivanti dalla cernita del codice EER 17.04.05;
- 4bis. area deposito temporaneo di EoW non conformi;
5. area materiale lavorato in attesa di essere a sottoposto ad analisi previste dal D.M. 127/2024;
6. area stoccaggio materiali EoW conformi al D.M. 127/24.

Rispetto alla precedente gestione rifiuti rimangono invariati sia i quantitativi di rifiuti, oggetto di recupero R5, in stoccaggio istantaneo pari a 12.500 tonnellate, sia i quantitativi di rifiuti recuperati annualmente pari a 20.000 t/anno nonché la tipologia ed i codici EER e **la potenzialità nominale dell'impianto di recupero rifiuti (R5) (impianto di frantumazione) è pari a 90 t/h mentre la potenza effettiva dipende**

invece da diversi fattori quali la pezzature degli inerti, la consistenza dei materiali, la purezza delle macerie (maggiore o minore presenza di componenti metalliche). Tali fattori possono influire sulla potenzialità passando da un minimo di 30 t/h ad un massimo di 60/70 t/h. In media l'impianto è operativo per 6 ore giorno per 220 giorni/anno. Questo scritto in AUA vigente e io l'ho riportato perchè non deve cambiare, a prescindere dall'eventuale utilizzo di altro frantumatore in sostituzione. Messa anche la prescrizione.

L'operazione R5 consiste in una cernita manuale per l'asportazione di materiale di scarto presente nei rifiuti inerti (legno, carta, plastica, che saranno posizionati in appositi cassoni individuati in planimetria), frantumazione grossolana con pinza idraulica per permettere l'asportazione delle componenti metalliche, successivo trattamento con frantoio mobile (Frantoio modello EXTEC C-10). La ditta può utilizzare, alternativamente al frantumatore attualmente in uso e autorizzato modello EXTEC C-10, un altro impianto denominato Prototipo Modello M100, noleggiato a freddo, destinato, nello specifico, alle traverse ferroviarie di cemento. I due impianti non vengono mai utilizzati contemporaneamente, ma il Prototipo Modello M100 viene utilizzato solamente in caso di manutenzione del frantoio principale oppure per svolgere specifiche lavorazioni inerenti il recupero di traversine ferroviarie. In caso di presenza contemporanea di entrambi gli impianti frantumatori nel sito, il frantoio Prototipo Modello M100 viene posizionato nell'area indicata con il numero 2 nella planimetria di riferimento per l'impianto, mentre l'impianto principale viene spostato ed identificato con apposita dicitura "momentaneamente non utilizzabile". La ditta darà comunicazione di utilizzo del frantoio Prototipo Modello M100 in caso di esigenze operative.

Il frantoio Prototipo Modello M100 ha una potenza nominale massima pari a circa 160 t/h.

Alla luce di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, nella documentazione presentata si indica che la gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, avviene come di seguito esposto.

L'assetto impiantistico con le relative aree di gestione sono specificate nella planimetria di riferimento ("Tavola 1 - REV.1" datata maggio 2025, acquisita al protocollo n. 101088 del 04/06/2025).

Sono state predisposte le procedure per la gestione e la tracciabilità dell'intero ciclo, secondo quanto indicato dall'Allegato 1 del D.M. 127/2024 e acquisite al protocollo di ARPAE al n. PG/2025/54118 del 21/03/2025, affinate con documentazione acquisita al protocollo n. 101088 del 04/06/2025 e costituente parte integrante del Sistema di Gestione ISO 9001 della Ditta. Il personale addetto all'accettazione, controllo e movimentazione dei rifiuti è qualificato e riceve un addestramento specifico con periodica frequenza.

I rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non pericolosi cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri dell'Allegato 1 del Decreto 127/2024. La ditta tratta i rifiuti soggetti a tale Decreto identificati al codice EER 170101 "Cemento". Trattasi di rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto.

I rifiuti sono soggetti alle fasi di lavorazione di seguito esposte.

Verifiche sui rifiuti in ingresso.

Vengono illustrate nella documentazione presentata, ove la ditta precisa che i rifiuti in arrivo all'impianto vengono pesati e controllata la documentazione a corredo, effettuato il controllo visivo ed eventuali altri controlli supplementari. Successivamente i rifiuti vengono stoccati nelle aree indicate nella planimetria, strutturate in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi.

Procedimento di lavorazione e depositi

I rifiuti in ingresso all'impianto, vengono verificati all'accettazione ove l'addetto controlla il materiale in ingresso per accettare solo quelli autorizzati, ovvero rifiutarli in caso venisse riscontrata la presenza di rifiuti non ammessi al centro; i rifiuti vengono pesati, registrati e stoccati in attesa.

La lavorazione consiste nelle seguenti operazioni:

- cernita iniziale (rimozione di eventuali materiali estranei come legno, plastica, vetro e materiale metallico di grandi dimensioni, che vengono classificati come rifiuti e conferiti a ditte autorizzate per il trattamento finale;
- frantumazione mediante frantoio;

- vagliatura/selezione granulometrica;
- separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il materiale cernito viene quindi sottoposto a frantumazione con utilizzo di seguenti frantoi per la riduzione volumetrica di materiale inerte (utilizzati alternativamente):

- Frantoio modello EXTEC C-10
- Frantoio Prototipo Modello M100 (noleggiato).

Verifica della qualità dell'aggregato recuperato

Il materiale ottenuto viene stoccato nell'area indicata in planimetria (Area 5) e sottoposto alle verifiche ed analisi secondo quanto definito nel D.M. 127/2024, per poter essere classificato come aggregato recuperato e quindi impiegato in uno degli scopi specifici di utilizzabilità indicati nel decreto stesso (Area 6).

Su ogni lotto di aggregato recuperato costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³, viene effettuato il test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati nella Tabella 3 di cui all'Allegato 1 del D.M. 28/02/2024 n. 127. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.

Nel caso il materiale ottenuto dal recupero di rifiuti non fosse conforme ai dettami del D.M. 127/2024 verrebbe nuovamente sottoposto alle operazioni di frantumazione e/o vagliatura oppure gestito come rifiuto da conferire a ditte terze autorizzate.

Attestazione del rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato

Una volta accertata la cessazione dalla qualifica di rifiuti, i lotti vengono spostati nell'Area 6 indicata in planimetria.

Per tutti gli utilizzi previsti dall'Allegato 2 la ditta applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento.

Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 del DM 28/06/2024 n. 127, è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del DM 28/06/2024 n. 127.

La copia della dichiarazione viene conservata presso l'impianto di produzione per un periodo di cinque anni dalla data di invio della stessa all'Autorità competente mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

La ditta conserva, per un anno dalla data di invio della dichiarazione di conformità, un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682.

Prescrizioni

1. Deve essere rispettato il **D.M. n.127/2024** per la produzione di End of Waste (aggregato recuperato) e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 1 allegata al presente atto, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
2. Il lotto di aggregato recuperato su cui effettuare le verifiche previste dal D.M 127/2024 è costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³.
3. In attesa delle verifiche sull'aggregato recuperato la Ditta dovrà predisporre un nuovo lotto qualora voglia continuare le operazioni di recupero di rifiuti.
4. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
5. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.

6. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distintamente individuate e ben indicate con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.
7. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
8. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
9. La gestione dei rifiuti deve avvenire come indicato nella planimetria di riferimento per la gestione rifiuti denominata "Tavola 1 - REV.1" datata maggio 2025, acquisita al protocollo n. 101088 del 04/06/2025.
10. Le frazioni indesiderate decadenti dall'attività di recupero dei rifiuti e quanto prodotto NON conforme alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
11. **La potenzialità nominale dell'impianto di recupero rifiuti (R5) (impianto di frantumazione) è pari a 90 t/h, considerate per 6 ore al giorno per 220 giorni/anno.**
12. In caso di eventuale ricorso di un frantumatore a noleggio da ditte esterne, per le lavorazioni da svolgersi presso l'impianto, dovrà essere impiegato macchinario con caratteristiche di potenzialità almeno pari a quelle possedute dal frantumatore in dotazione della ditta, al fine di garantire l'effettuazione dell'attività di gestione rifiuti.
13. La ditta può utilizzare alternativamente al frantumatore attualmente in uso e autorizzato, modello EXTEC C-10, un altro impianto denominato Prototipo Modello M100, noleggiato a freddo, destinato, nello specifico, alle traverse ferroviarie di cemento. In nessun caso i due frantumatori possono essere messi in funzione contemporaneamente.
14. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "Modalità e accorgimenti operativi e gestionali".
15. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
16. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
17. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
18. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
19. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
20. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree

correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.

21. La ditta deve adottare apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, da apporsi presso i rifiuti in ingresso indicante la tipologia di rifiuti e relativo codice EER , presso i lotti di rifiuti già lavorati indicante lo stato delle verifiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, e presso i lotti di materiali prodotti (End of Waste) indicante il riferimento della corrispondente analisi e dichiarazione di conformità. Tale cartellonistica deve favorire la tracciabilità dei rifiuti e delle fasi delle operazioni a cui gli stessi sono sottoposti.
22. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
23. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).
24. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
25. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Tabella n. 1

Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 127/2024 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.*

D.M. 05/05/199 8	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all’attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.1	170101	cemento				
		TOTALE	5.680	12.500	9.000	20.000

Operazione R13, conformità al D.M. 05/02/1998

3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa					R13
3.1.3 lett. c)	messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione					R13
Codic e CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		
		mc	t	mc	t	
17040 5	ferro e acciaio					
TOTALE		100	60	1.000	600	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.